



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Funzionario Avvocato BELLENTANI BARBARA

Determinazione n° 68 del 12/04/2019

OGGETTO :

AFFIDAMENTO DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE ALL'AVV. CIRTO MILANESE PER LA DIFESA LEGALE DELLA PROVINCIA DI MODENA INNANZI AL TRIBUNALE DI MODENA A SEGUITO DEL RICORSO PROMOSSO DAL SIG. S.L. RELATIVAMENTE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI A SEGUITO DELL'ACQUISTO DEI DIRITTI DI REIMPIANTO DI SUPERFICI VITATE DI PROVENIENZA DALLA REGIONE SICILIA.

Con atto del Presidente n. 43 del 29.3.2019 si autorizzava la costituzione in giudizio della Provincia di Modena nella causa instaurata con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Modena notificato via PEC alla Provincia di Modena il 22.2.2019 (*assunto agli atti al prot. n.5784/2-12-1/f.253.1*) dal sig. S.L. che chiedeva il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'acquisto dei diritti di reimpianto di superfici vitate di provenienza dalla Regione siciliana, ispettorato provinciale di Siracusa, da imputarsi in via esclusiva alla Provincia di Modena (oggi funzioni in capo alla Regione Emilia Romagna, come da L.R. 13/2015) pari ad € 650.000,00 al 2002 e, nel merito chiedeva l'accertamento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito nella misura non inferiore ad € 1.500.000,00.

La vertenza è connessa e conseguente a quella instaurata negli anni 2002/2003 quando, a seguito dei controlli effettuati dagli uffici provinciali Agricoltura, emersero gravi irregolarità nell'acquisto di tali diritti e, conseguentemente, con atto del 14.11.2003 si procedeva alla revoca dei diritti di reimpianto di superfici vitate concessi ai sensi dell'art. 4 del Reg. CE n. 1493/99. In ordine a tali fatti si apriva anche un procedimento penale definito con sentenza n. 896/2013 del Tribunale di Caltanissetta che condannava gli autori per gli illeciti penali commessi. Parallelamente si apriva un contenzioso civile conclusosi con sentenza n. 880 depositata il 17.6.2013 con la quale la Corte d'Appello di Bologna, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Modena n. 793 del 6.4.2006, dichiarava la controversia appartenente alla giurisdizione dell'Autorità Giurisdizionale Ordinaria rimettendo le parti avanti al Tribunale di Modena, con termine per la riassunzione del giudizio.

A seguito dei colloqui intercorsi con l'Ufficio di Presidenza e la responsabile dell'Ufficio Avvocatura Unico si è ritenuto opportuno procedere alla costituzione nel nuovo giudizio in oggetto per riaffermare l'assenza di responsabilità della Provincia di Modena nei cui confronti viene avanzata la richiesta di una notevole somma a titolo risarcitorio.

Preliminarmente alla adozione della presente determina è stata valutata l'opportunità di confermare l'incarico al legale che ha seguito nell'interesse della Provincia le precedenti cause, alla luce del contenzioso attualmente pendente e seguito dagli Avvocati interni, (oltre 150 cause pendenti).

Si è quindi ritenuto che con esclusivo riferimento a tale controversia, che comporta la ricostruzione di tutti i fatti contenziosi sin dall'anno 2002/2003 già seguiti da altro Legale, l'affidamento ai Legali interni avrebbe comportato un appesantimento e pregiudizio concreto per la gestione tempestiva delle altre scadenze processuali.

Visto quanto previsto dalle Linee Guida Anac n.12 in merito alla connessione e complementarità delle cause e visto che il Professionista è iscritto nell'albo dei professionisti legali per gli affidamenti ai Legali esterni, si è ritenuto di poter procedere alla nomina di un legale esterno tramite trattativa diretta richiedendo un preventivo di spesa all'Avv. Cirto Milanese del Foro di Modena (*prot. n. 10035 del 26.3.19*), il quale ha manifestato la propria disponibilità all'assunzione dell'incarico.

L'Avv. Milanese ha inviato il preventivo di spesa assunto agli atti con prot. n. 10216 del 27.3.19 ammontante a complessivi € 19.865,54 comprensivi di 4% c.p.a. e 22% i.v.a..

L'importo indicato nel preventivo è conforme ai parametri forensi di cui al DM 55/2014 in base al valore della causa (fino a 1.500.000,00), a cui è stata applicata una riduzione del 5% rispetto ai parametri minimi.

Si precisa che il preventivo inviato è suddiviso in fasi giudiziali e che il corrispettivo che sarà liquidato al Professionista sarà basato sull'effettivo svolgimento delle fasi giudiziali ivi previste.

La Provincia di Modena si riserva sin d'ora la facoltà di individuare detto legale a difesa dell'Ente anche negli eventuali gradi del giudizio in oggetto.

L'affidamento del presente incarico di collaborazione autonoma è finalizzato allo svolgimento di attività istituzionali stabilite dalla legge.

L'affidamento a Legali esterni è previsto nell'obiettivo operativo n. 1818 "Consulenza ed assistenza legale" del bilancio 2019 e l'affidamento di detto incarico è necessario per il raggiungimento degli obiettivi previsti negli atti di programmazione dell'Ente, in particolare:

- nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 10 del 28.2.2019; documento fondamentale e imprescindibile per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, dove fra l'altro, viene anche prevista la possibilità di affidamento di incarichi, collaborazioni e consulenze ai sensi dell'art. 46 della legge n. 133/2008;
- nel bilancio 2019-2021 approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 11 del 5.3.2019.

L'impegno complessivo che si assume con il presente atto si riferisce all'obiettivo strategico n. 229, obiettivo operativo n. 1818 "Consulenza ed assistenza legale", del bilancio 2019, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 11 del 5.3.2019.

Il presente incarico di patrocinio legale si configura come un appalto di servizi escluso, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d), dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 50/2016 e non è soggetto alla disciplina di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e come stabilito dalla determinazione n. 4 del 7.7.2011 dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici, trattandosi di prestazione d'opera intellettuale.

Trattandosi di incarico di collaborazione affidato ai sensi dell'art. 7, co. 6 del d.lgs. 165/2001 non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto anche dalla determinazione ANAC n. 10 del 22.12.2010.

Il responsabile del procedimento è il Funzionario con P.O. dell'Ufficio Advocatura Unico, Avv. Barbara Bellentani.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali1 forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area il Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed in attuazione del regolamento UE n. 679/2016 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria amministrativa dell'Area lavori pubblici della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) di affidare un incarico libero professionale all'Avv. Cirto Milanese del Foro di Modena, con studio in viale Caduti in Guerra n. 35, al fine di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio in premessa specificato, conferendogli ogni più ampio potere e facoltà previsti dalla legge per il mandato alle liti, ivi compresa la rinuncia agli atti con compensazione delle spese;

- 2) di stabilire che l'incarico è disciplinato dalle seguenti condizioni:

1. Oggetto dell'incarico.

Oggetto dell'incarico professionale è la difesa giudiziale della Provincia di Modena nel giudizio promosso da parte del sig. S.L. avanti al Tribunale di Modena relativamente richiesta del risarcimento dei danni subiti a seguito dell'acquisto dei diritti di reimpianto di superfici vitate di provenienza dalla Regione siciliana, ispettorato provinciale di Siracusa, da imputarsi in via esclusiva alla Provincia di Modena (oggi funzioni in capo alla Regione Emilia Romagna, come da L.R. 13/2015). La durata temporale del presente incarico ha inizio dall'esecutività della presente determinazione mentre il termine di conclusione dipende dai tempi processuali imposti dall'organo giudiziario, cessando con la definizione del singolo grado di giudizio.

La Provincia di Modena si riserva di richiedere allo stesso legale la difesa giudiziale negli eventuali gradi del giudizio.

Detto incarico non è conferito in via esclusiva.

2. Impegni della Provincia.

La Provincia si impegna a:

- a) prestare la massima collaborazione con il professionista, fornendogli tutte le informazioni e la documentazione necessaria affinché la pratica possa essere istruita e proseguita nel migliore dei modi;*
- b) corrispondere inizialmente un fondo spese di cui al punto 5, a titolo di acconto, sul corrispettivo di cui al punto 4 relativamente alla causa di cui sopra.*

3. Impegni e diritti dello studio legale.

Lo studio legale si impegna a curare gli interessi affidatigli e ad espletare il mandato conferito con la cura del professionista del settore, senza poter garantire il conseguimento del risultato voluto dalla parte assistita.

Lo studio si impegna a tenere informato il proprio assistito, con i normali mezzi di comunicazione (telefono, fax, posta elettronica e P.E.C.) e sull'andamento della causa.

Lo studio si impegna a trasmettere tempestivamente alla Provincia la documentazione concernente la causa in corso; ove nel corso del giudizio dovessero esserci sviluppi che possano incidere sull'impegno di spesa assunto con l'atto di conferimento dell'incarico, il professionista incaricato dovrà comunicarlo tempestivamente onde consentire i necessari correttivi sull'impegno finanziario assunto, che sarà da validare dalla responsabile dell'Ufficio Avvocatura Unico. Possibilmente entro il 30 novembre di ciascun anno, al fine di consentire una periodica ricognizione del contenzioso.

L'espletamento di incombenze relativi alla gestione della pratica potrà essere delegata dal professionista ai colleghi e collaboratori di studio sotto la propria responsabilità, salvo contraria richiesta da effettuarsi per iscritto da parte del cliente. La parte assistita

acconsente sin da ora che il professionista incaricato possa farsi sostituire a sua discrezione alle udienze e agli altri incombenzi necessari per la conduzione della pratica.

Nel caso in cui fosse necessario nominare consulenti tecnici, ciò avverrà di comune accordo con il Cliente che avrà diretto rapporto contrattuale con tali terzi. I professionisti non saranno responsabili per qualsiasi inadempimento di tali terzi nominati di comune accordo, che risponderanno direttamente verso la parte assistita.

Lo studio si impegna a mantenere e far mantenere da tutti i propri membri il segreto sulle notizie, fatti e documenti di cui è giunto a conoscenza o in possesso in ragione del suo mandato.

Il professionista si impegna, altresì, a non accettare incarichi professionali incompatibili con l'oggetto del presente contratto per tutta la durata del rapporto professionale instaurato.

4. Disciplina dei compensi.

Il compenso per l'attività professionale svolta tiene conto dell'offerta economica presentata dal legale incaricato, indicata nello scaglione relativo al valore della causa ai minimi tariffari e ridotta ulteriormente del 5% pari a complessivi € 19.865,54. L'offerta è allegata al fascicolo d'archivio n. 253 sub. 2 (assunta agli atti al prot. n.10216/19), ritenuta congrua dalla Provincia come specificato in premessa, in relazione alla complessità, all'elevato valore della controversia ed all'attività richiesta, all'utilità conseguita nonché all'urgenza per la redazione delle difese.

Nel caso di transazione o abbandono del giudizio per qualsiasi motivo verrà corrisposto il solo compenso relativo all'attività effettiva svolta.

In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale incaricato avrà diritto all'eventuale maggior compenso liquidato dal Giudice solo se recuperato dalla controparte, senza pretendere ulteriori somme dalla Provincia a qualsiasi titolo. In caso di condanna alle spese solo parziale della controparte, la differenza sarà corrisposta dalla Provincia nei limiti di quanto concordato.

Le liquidazioni avranno luogo entro 30 giorni dalla data di presentazione delle fatture elettroniche quando l'impegno di spesa assunto non richiede eventuali integrazioni.

Nel caso di sentenza favorevole con liquidazione di importo superiore a quanto previsto, al Legale verrà corrisposto quanto ivi indicato, restando oneri del Legale recuperare l'ulteriore somma a suo favore.

Eventuali modifiche ed integrazioni potranno essere pattuite tra le parti.

5. Modalità di pagamento.

La Provincia provvederà a corrispondere un fondo spese iniziale corrispondente alle prime due fasi processuali ammontante ad € 4.620,97 comprensivo di 4% c.p.a. ed i.v.a., entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto ed a seguito della presentazione di regolare fattura elettronica. Sarà liquidato un secondo acconto all'esito della fase istruttoria e/o trattazione ammontante ad € 10.402,83 comprensivo di 4% c.p.a. ed i.v.a. già dedotto lo sconto applicato del 5% mentre il saldo corrispondente ad € 4.841,74 comprensivo di 4% c.p.a. ed i.v.a. sarà liquidato a conclusione della causa, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica.

Il professionista, in relazione all'andamento della causa allorquando, in via eccezionale, si presenti la necessità di svolgere prestazioni non comprese nel preventivo pattuito, previo accordo con la responsabile dell'ufficio Avvocatura al fine di mantenere il controllo della spesa, potrà chiedere ulteriori acconti e/o saldo che saranno impegnati e liquidati con successivo atto dirigenziale.

La Provincia, qualora necessiti di chiarimenti in merito alla fattura elettronica ricevuta o desideri discuterne l'importo, dovrà dichiararlo per scritto entro 30 gg. dal ricevimento della stessa.

Decorsi 30 gg. dalla ricezione da parte della Provincia della fattura elettronica senza contestazioni al riguardo, la stessa si intenderà accettata.

6. Art. 2 c.3 del D.P.R. 16.4.2013 n. 62 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
In relazione all'entrata in vigore del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'art. 2 c.3 dello stesso, costituisce causa di risoluzione del contratto o decadenza dall'incarico, la violazione degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici pubblicato nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it nella sezione amministrazione trasparente.

7. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviando alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e alle altre disposizioni di leggi vigenti in materia.

- 3) di impegnare la somma complessiva di € 19.865,54, comprensiva di i.v.a. 22% e c.p.a. 4%, da attribuire all'Avv. Cirto Milanese con studio in Modena, Viale Caduti in Guerra n. 35, part. i.v.a.: 00531790368, con pagamenti da effettuarsi tramite bonifico bancario presso l'istituto di credito indicato da detto legale, in base all'andamento della causa;
- 4) di imputare la somma suddetta, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, al capitolo 601 "Spese per liti ed atti a difesa della Provincia" del bilancio 2019, da corrispondere all'Avv. Cirto Milanese così come indicato ai punti 4. e 5. del disciplinare suddetto, a titolo di corrispettivo per l'attività difensiva che sarà prestata nel ricorso riassunto innanzi al Tribunale di Modena dal sig. S.L. in premessa specificato;
- 5) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di attività professionale ai sensi dell'art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011;
- 6) di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto dietro presentazione di regolari fatture elettroniche emesse di volta in volta in relazione all'attività difensiva effettivamente prestata nella causa in oggetto, come indicato ai punti "4. Disciplina dei compensi" e "5. Modalità di pagamento", debitamente vistate dalla responsabile dell'Ufficio Advocatura Unico;
- 7) di provvedere, in via eccezionale, con successivo atto dirigenziale all'eventuale impegno di spesa per la liquidazione di ulteriore somma a saldo, in relazione all'andamento della causa, come indicato ai punti 4. e 5. del disciplinare d'incarico ed in base all'attività aggiuntiva se richiesta dall'Advocatura dell'Ente, previa anticipazione di nota pro-forma, da validare dalla responsabile dell'Ufficio Advocatura Unico;
- 8) di dare atto che il compenso suddetto è soggetto alle ritenute fiscali di legge;
- 9) di stabilire che in ragione delle obbligazioni nascenti dal presente atto il professionista incaricato è delegato al trattamento di dati personali e quindi nello svolgimento di tale attività dovrà attenersi alle disposizioni in materia di tutela della privacy ed inoltre è fatto divieto effettuare il trattamento dei dati per fini diversi da quelli oggetto del presente atto;
- 10) di dare atto che il professionista sopracitato accetta di eseguire il suddetto incarico sotto la piena osservanza di tutte le norme, patti e condizioni contenuti nella presente determinazione, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;

- 11) di dare atto che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16.4.2013 n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto o decadenza dall'incarico, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- 12) di trasmettere il presente atto unitamente a copia dell'atto di autorizzazione a resistere in giudizio all'Avv. Cirto Milanese, stabilendo che la stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione digitale per accettazione della lettera di trasmissione del presente contratto per corrispondenza, secondo gli usi del commercio, da parte di entrambe le parti, che sarà conservata nel fascicolo d'archivio n. 253 sub.2, classificazione 02-12-01;
- 13) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza dandosi atto che la stessa diviene esecutiva con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Dirigente responsabile del servizio finanziario;
- 14) di provvedere alla pubblicazione sul sito internet della Provincia nella sezione “Amministrazione Trasparente” dei dati relativi alla presente determinazione, ai sensi degli artt. 15 e 23 del D.lgs. 33/2013.

Il Funzionario Avvocato BELLENTANI

BARBARA

Originale Firmato Digitalmente



Provincia di Modena

Determinazione n° 68 del 12/04/2019

U.O. proponente: Ufficio Avvocatura Unica

Proposta n° : 434 del 11/04/2019

OGGETTO :

AFFIDAMENTO DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE ALL'AVV. CIRTO MILANESE PER LA DIFESA LEGALE DELLA PROVINCIA DI MODENA INNANZI AL TRIBUNALE DI MODENA A SEGUITO DEL RICORSO PROMOSSO DAL SIG. S.L. RELATIVAMENTE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI A SEGUITO DELL'ACQUISTO DEI DIRITTI DI REIMPIANTO DI SUPERFICI VITATE DI PROVENIENZA DALLA REGIONE SICILIA.

Parere : FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad accertamento della entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto DETERMINAZIONI LAVORI PUBBLICI n. 68 del 12/04/2019.

GUIZZARDI RAFFAELE

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____